

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630
e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it
Sito internet: www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il contratto di **deposito titoli a custodia e amministrazione** la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari è solitamente collegata anche la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in strumenti finanziari.

Tra i **principali rischi**, si segnalano:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

CARATTERISTICHE DI UN PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (P.I.R.)

I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.) sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2017 per sostenere le piccole e medie imprese italiane attraverso agevolazioni fiscali riconosciute agli investitori. Sono tecnicamente “contenitori fiscali” che possono ospitare diverse tipologie di strumenti finanziari secondo quanto stabilito dalla normativa.

La legge prevede requisiti specifici per la composizione dell’investimento affinché sia qualificato come P.I.R.:

- almeno il 70% del valore complessivo del P.I.R. deve essere investito in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia;
- di questo 70% almeno il 30%, ovvero il 21% del totale, deve essere investito in titoli emessi da aziende non presenti sull’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o su altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- il restante 30% può essere indirizzato verso altri strumenti finanziari, senza vincoli specifici, tranne un vincolo di concentrazione applicabile a tutto il portafoglio P.I.R., ovvero, non può essere superato il 10% del valore dell’investimento in strumenti dello stesso emittente.

Possono aderire ai P.I.R. solamente le persone fisiche residenti in Italia. Ogni persona fisica può essere titolare di un

solo Piano di Risparmio e non può investire più di 30.000,00 Euro l'anno, entro un limite complessivo di 150.000,00 Euro. Non sono previste le cointestazioni.

Se l'investitore mantiene il proprio investimento in P.I.R. per una durata minima di 5 anni beneficia dell'esenzione dalla tassazione dei redditi, qualificabili come redditi di capitale o come redditi diversi di natura finanziaria, derivanti dagli investimenti effettuati nel P.I.R.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	
Trasparenza - INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
Trasparenza - INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ESTERO: € 0,00 PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ITALIAN: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza - INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONE CONDIZIONI	PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ESTERO: € 0,00 PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ITALIAN: € 0,00
IMPOSTA DI BOLLO	Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge. Attualmente pari a 0,2% annuale.
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	Recupero spese effettivamente sostenute
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio elettronico: € 3,50 Archivio cartaceo in House: € 6,99 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 10,21
SPESE ESTINZIONE POLIZZA	€ 0,00
SPESE OPERAZ. DI GESTIONE / Giro titoli tra Polizze	PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ESTERO: € 0,00 PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ITALIAN: € 0,00
TRASFERIMENTO TITOLI AD ALTRO ISTITUTO	PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ESTERO: € 0,00 PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ITALIAN: € 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ESTERO: € 0,00 PIANI INDIVIDUALI RISPARMIO DIR. ITALIAN: € 0,00
SPESE PER COMUNICAZIONI	Recupero spese effettivamente sostenute

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

La banca può recedere alle stesse condizioni e con le medesime modalità. In presenza di un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso dal contratto. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant'Arsenio (SA), indirizzo di PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it, indirizzo di posta elettronica trasparenza@bccmontepruno.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine predetto, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). È lo strumento istituito presso la Consob, a cui l'investitore può ricorrere per sottoporre controversie sorte con un intermediario per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, se la somma richiesta all'intermediario non è superiore ad euro 500.000. Per saperne di più, consultare il sito internet www.acf.consob.it.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF, dell'ACF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.